RICORSO	
con istanza di sospensione cautelare del p	provvedimento
Per i signori:	
Agnoletto Roberto (C.F. GNLRRT62L26F999O), res	sidente in Annone Veneto
(VE) Via Cedrugno n. 23	
Ale Games s.r.l. (P.I. 02340430905), in persona del leg	gale rappresentante Pirinu
Christian Mario (C.F. PRNCRS76C26I452K), reside	ente in Sassari (SS), Via
Rosilde Bertolotti n. 33	
Atzori Bruna (C.F. TZRBRN69B58I452O), residente	e in Sassari (SS), Via S. V.
Traversa Sant'Orsola n. 1/I	
Ballatore Lorenzo (C.F. BLLLNZ99R21G628X), resi	idente in Pietrasanta (LU),
Via Aurelia Sud n. 1/A	
Bambini Alvaro (C.F. BMBLVR57B09D773V), res	sidente in Vetralla (VT),
Strada Forocassio n. 36	
Battiston Manuel (C.F. BTTMNL85L24L565C), re	esidente in Moriago della
Battaglia (TV), Piazza Albertini n. 4	
BIBOPARK s.a.s. (P.I. 10654611002), in persona	del legale rappresentante
Cantini Daniele (C.F. CNTDNL88H17H501S) resider	nte in Roma, Viale Vasco
De Gama n. 142	
Canterini Gina (CNTGNI82A67B963Q), residente i	in Caserta, Vialone Carlo
III n. 18	
Canterini Valeria (CNTVLR58A52H294G), residen	nte in Misano (RN), Via
Grotta n. 17/B	
Casagrande Maurizio (C.F. CSGMRZ61L23G224E	E) residente in Spresiano

	(TV), Via Calessani n. 111/A	
-	Casalicchio Barbara (C.F. CSLBBR77P53G479X), residente in Pesaro (PU),	
	Via Lago Maggiore n. 269/1 in qualità di titolare della ditta individuale	
	Fantasilandia (P.I. 02574880411)	
	Casoria Antonio (C.F. CSRNTN78D16B990V), residente in Ottaviano (NA),	
	Via Trappitella n. 5	
	Casu Elio Ivo (C.F. CSALVE78L22G113V), residente in Parona (PV), Via dei	
	Rovi n. 11	
	CIRCO SHOW CALCIO (P.I. 02298670122), in persona del legale	
	rappresentante Caveagna Domenica (C.F. CVGDNC54C62F205S), residente in	
	Castellazzo Novarese (NO), Via Roma n. 1	
	Coop. Matherland a r.l. (P.I. 01391290903), in persona del legale	
	rappresentante Marengo Corrado Luigi (C.F. MRNCRD43L03G156N),	
	residente in Sassari (SS), S.S. 131 Carlo Felice n. 142	
	Cucini Roberto (C.F. CCNRRT60E16I452I), residente in San Vincenzo (LI),	
	Via Pertini n. 22/V	
	De Luca Nicoletta (C.F. DLCNLT78H50C134R), residente in Castellana	
	Grotte (BA), Via F. C. Zinza n. 11	
	Depau Matteo (C.F. DPEMTT88S05B354U), residente in Sassari (SS), Via	
	Giovanni Dexart n. 8	
	Djordjevitch Piter (C.F. DJRPTR76L09G393R), residente in Bisceglie (BT),	
	Via Taranto n. 26;	
	2ELLE s.a.s. di Lambertini Lauro & C. (P.I. 01458780382), in persona del	
-	legale rappresentante Lambertini Lauro (C.F. LMBLRA55R12F198W) residente	
	in Comacchio (FE), Via Faenza n. 31	
	III Comaccino (1712), via tractiza II. 31	

 Eredi Agnoletto Plinio di Salvador Dorella & C. s.a.s. (P.I. 01792860532), in
 persona del legale rappresentante Salvador Dorella (C.F.
SLVDLL82M71G888T), residente in Pasiano di Pordenone (PN), Via Brozzette
di Pozzo n. 14
Gennari Justin (C.F. GNNJTN95E31F952C), residente in Recetto (NO), Via
C. Cavour n. 8
 Gerardi Moreno (C.F. GRRMRN56R11D612V), residente in Chiavari (GE),
 Via dei Revello n. 2/2
 Gerardi Silene (C.F. GRRSLN69S51D612K), residente in Casalvolone (NO),
Via Sant'Antonio n. 1
Girolami Pierantonio (C.F. GRLPNT59A29G149L), residente in Orzinuovi
(BS), Via Contento Aguzzano n. 7/1
 Laser Evolution s.n.c. (P.I. 02299050357), in persona del legale rappresentante
 Rossi Fabio (C.F. RSSFBA79H13H223L), residente in Reggio Emilia (RE), Via
 El Greco n. 16
 L.C. Park di Cucini Luciano & C. s.a.s. (P.I. 01687330496), in persona del
 legale rappresentante Cucini Luciano (C.F. CCNLCN69M20I452K), residente in
 San Vincenzo (LI), Via Pertini n. 22/Z
 Mamone Domenico (C.F. MMNDNC64E26I744C), residente in Simbario
 (VV), Via Giuseppe Verdi n. 8/B
 Mantovani Serena (C.F. MNTSRN88R44B936Q), residente in Taviano (LE),
Via Nizza n. 19
Marchesi Roberto (C.F. MRCRRT58P28C747N), residente in Cittanova (RC),
Via Grimaldi n. 23
Marengo Giuseppe (C.F. MRNGPP72C19I452W), residente in Sassari (SS),

 Via Tissi n. 7	
 Marengo Luciano (C.F. MRNLCN75R30E281F), residente in Sassari (SS), S.S.	
 131 Reg. Ottava n. 142	
 Marinozzi Umberto (C.F. MRNMRT73S07E372C), residente in Vasto (CH),	
 Via Vilignina n. 10	
 Marzocchini Dino (C.F. MRZDNI63L19G843N), residente in Castelfranco di	
 Sotto (PI), Via Romana n. 6	
 Niemen Ivan (C.F. NMNVNI81C03L872T), residente in Villarboit (Vercelli),	
 in Via Strada per Balocco n. 8	
 Pavia Express s.r.l. (P.I. 02162770180), in qualità di legale rappresentante Delli	
 Ioris (C.F. DLLRSI68P05G388I), residente in Pavia (PV), Piazzale Europa n. 8	
 Perris Ciarli (C.F. PRRCRL73S21A176B), residente in Potenza (PZ), Via	
 Ligure n. 4	
 Petecca Giovanna (C.F. PTCGNN50A44G812U), residente in Nola (NA), Via	
 Silvio Pellico n. 16	
 Prina Christopher (C.F. PRNCRS68M11B049H), residente in Dubino (SO),	
 Via Provescio n. 27	
 Proietti Vincenza (C.F. PRTVCN65B59I959S), residente in Stimigliano (RI),	
 Via San Michele n. 28	
 Regia Corte Francesco Paolo (C.F. RGCFNC81M22E372K), residente in	
 Vasto (CH), Via Incoronata n. 29	
 Rigotti Adriano (C.F. RGTDRN81S21L174J), residente in S. Lorenzo Dorsino	
 (TN), Via San Lorenzo n. 15	
 R.T.F. s.n.c. (P.I. 01692330184), in persona del legale rappresentante Brera	
 Daniele (C.F. BRRDNL82H18G388B), residente in Belgioioso (PV), Via	

	Frazione Santa Margherita n. 51	
	S.C.E. s.a.s. (P.I. 02565360068), in persona del legale rappresentante Paolella	
	Manuel (C.F. PLLMNL81C09F335F), residente in Casale Monferrato (AL), Via	
	Mameli n. 10;	
	Steinhaus Antonio (C.F. STNNTN4409I614O), residente in Cagliari (CA) Via	
	Villini n. 66;	
	Testa Roberto (C.F. TSTRRT84T22D208F), residente in Foglizzo (TO), Via	
	Galliano n. 14	
	Z-TRIBE s.r.l. (P.I. 08418420967), in persona del legale rappresentante	
	Zanfretta Giuseppe Orlando (C.F. ZNFGPP54B14A922Y), residente in	
	Corbetta (MI), Via G. Parini n. 1,	
	tutti in qualità di esercenti lo spettacolo viaggiante, rappresentati e difesi dall'avv.	
	prof. Federico Pernazza (Pec: pernazza.federico@legalmail.it, fax n.	
	06/8551817, C.F. PRNFRC66H20H501M) ed elettivamente domiciliati presso il	
	suo studio in Via Po n. 22 in Roma, come da procure depositate unitamente al	
	presente atto,	
	CONTRO	
	il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione	
	Generale Spettacolo (di seguito "MIBACT"), in persona del Ministro pro	
	tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei	
	Portoghesi n. 12, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it	
	nei confronti	
	di ARCADE s.n.c. di Zucchetto Ennio & C. (P.IVA 03828470272), con sede	
	legale in Jesolo (VE), Via Verdi n. 22, in persona del legale rappresentante pro	
	tempore	
-		

	per l'annullamento	
	- previa sospensione cautelare, del decreto della Direzione Generale Spettacolo	
	del MIBACT n. 2232 del 07 dicembre 2020 (Doc. 1), pubblicato nel sito	
	istituzionale http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, nella misura in cui ha	
4	disposto la ripartizione degli ulteriori stanziamenti di cui al D.M. n. 480/2020 in	
	favore dei soli soggetti già assegnatari del precedente contributo erogato con il	
	decreto MIBACT n. 1602 del 30.07.2020 e successive integrazioni;	
	- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.	
	FATTO	
	1. I ricorrenti sono titolari di imprese attive nel settore degli spettacoli viaggianti,	
	definito e regolato dalla legge n. 337/1968 e destinatario degli interventi di	
	sostegno, vigilanza e valorizzazione della Direzione Generale dello Spettacolo	
	del MIBACT.	
	2. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge n.	
	18/2020, poi convertito con legge del 24.4.2020, all'art. 89 ha istituito nello stato	
	di previsione del MIBACT due fondi, uno di parte corrente, uno in conto	
	capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo,	
	provvedendo ad una prima loro dotazione finanziaria. Con il D.M. n. 211 del	
	28.04.2020 il MIBACT ha destinato una quota pari a 5 milioni di euro, derivante	
	dal predetto Fondo emergenza di parte corrente (di seguito, "Fondo"), al	
	sostegno delle imprese che esercitano attività di spettacolo viaggiante. Il D.M.	
	prevedeva che le risorse fossero assegnate in parti uguali fino ad un importo di €	
	2.000 ciascuna alle imprese che ne facessero richiesta e che fossero in possesso	
	di una serie di requisiti indicati nell'art. 2.2.	
	3. In attuazione del predetto D.M. n. 211/2020 è stato emanato il decreto del	

 Direttore Generale dello Spettacolo n. 892 del 28.05.2020, con il quale sono	
 state fissate le modalità per l'assegnazione ed erogazione dei contributi alle	
 imprese che esercitano attività di spettacolo viaggiante attraverso un avviso	
 pubblico per la presentazione di domande entro il 19.06.2020.	
 4. Con il decreto n. 1602 del 30.07.2020 la Direzione Generale Spettacolo del	
 MIBACT, all'esito della valutazione delle domande pervenute, ha determinato la	
 ripartizione del contributo tra i soggetti che ne avevano fatto richiesta e dotati	
 dei requisiti indicati dal D.M. (in particolare, la regolarità contributiva).	
 Successivamente con D.M. del 10 luglio 2020, n. 313 il tetto di € 2000 di cui al	
 D.M. 211/2020 è stato rimosso.	
Anche il decreto direttoriale di ripartizione è stato più volte rivisto, sia per tener	
 conto dell'eliminazione del tetto del contributo sia per ammettere ulteriori	
 soggetti inizialmente esclusi, in quanto non in regola nel pagamento degli oneri	
 contributivi, ma che avessero nel contempo regolarizzato la propria posizione.	
 5. Con successivo D.M. n. 480 del 26.10.2020 le risorse del Fondo destinate allo	
 spettacolo viaggiante sono state incrementate di ulteriori 5 milioni di euro,	
 arrivando ad un totale di 10 milioni di euro.	
 6. Nonostante una formale istanza dell'Associazione Nazionale Spettacoli	
Viaggianti - ANESV, con cui è stato chiesto al MIBACT che i nuovi fondi	
 fossero assegnati anche agli esercenti, che avessero i requisiti di cui al D.M.	
 211/2020, che non avevano presentato domanda entro il 19.06.2020, la	
 Direzione Generale Spettacolo del MIBACT ha emanato il decreto n. 2232 del	
 17.12.2020, con il quale ha disposto la ripartizione degli ulteriori 5 milioni di	
 euro conferiti nel predetto Fondo attraverso un'integrazione in favore dei soli	
 soggetti che già avevano beneficiato del contributo di cui al D.M. 211/2020,	

	erogato con il decreto n. 1602 del 30.07.2020 e le successive integrazioni, senza	
-		
	che fosse predisposta una nuova selezione tale da consentire la partecipazione ai	
	soggetti che non avevano in precedenza preso parte alla procedura di cui al	
	decreto MIBACT n. 892/2020.	
	7. I ricorrenti hanno dunque inviato in data 15.01.2021 una lettera di diffida per	
	chiedere la revoca/modifica del decreto n. 2232 del 17.12.2020 della Direzione	
	Generale Spettacolo e l'emanazione di un nuovo provvedimento che potesse	
	permettere l'accesso alle nuove risorse destinate al Fondo in forza del D.M. n.	
	480 del 26.10.2020, previa presentazione di nuove domande ed eventuale	
	svolgimento di una nuova selezione, a tutti i soggetti esercenti l'attività di	
	spettacolo viaggiante che hanno subito un pregiudizio dalla pandemia e dai	
	conseguenti provvedimenti restrittivi delle proprie attività nel periodo successivo	
	al 19/6/2020, termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui	
	all'avviso pubblico di cui al Decreto n. 892/2020.	
	8. In data 20.01.2021 il MIBACT ha replicato alla lettera dei ricorrenti,	
	sostenendo la conformità del decreto n. 2232/2020 rispetto al disposto del D.M.	
	n. 480/2020 ed alla legislazione emergenziale. Pertanto la richiesta dei ricorrenti	
	è stata rigettata.	
	9. Alla luce di quanto sin qui esposto, i ricorrenti, come in atti rappresentati e	
	difesi, impugnano il decreto della Direzione Generale Spettacolo del MIBACT n.	
	2232 del 7 dicembre 2020, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e	
	consequenziali, in quanto illegittimi e ne chiedono pertanto l'annullamento per i	
	seguenti motivi in	
	DIRITTO	
	I - Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 89 d.	

l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020	
n. 27. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del vizio istruttorio,	
dell'illogicità e dell'irragionevolezza per la mancata considerazione del	
protrarsi nel tempo dell'impatto economico negativo conseguente	
 all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.	
 L'art. 89 d.l. n. 18/2020, conv. con mod. l. n. 27/2020, ha istituito presso il	
 MIBACT due fondi "al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e	
 dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19". Uno di tali fondi è	
 destinato a sostenere gli esercenti di spettacoli viaggianti, come gli odierni	
 ricorrenti.	
 Quanto alla modalità di assegnazione delle risorse allocate nei predetti fondi,	
 l'art. 89, al comma 2, prevede che "con uno o più decreti () [del MIBACT, nda],	
 sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori	
 () tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle	
 misure di contenimento del COVID-19".	
 In attuazione di tale norma, il 28.04.2020 il MIBACT emanava il D.M. n.	
 211/2020, con il quale - ai sensi dell'art. 1, comma 1, dello stesso – allocava 5	
 milioni di euro al Fondo destinato al sostegno delle imprese di esercizio di	
 spettacolo viaggiante al fine contribuire a ridurre gli effetti economici negativi	
 subìti sino a quel momento a seguito dell'implementazione delle misure	
 restrittive conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	
 I soggetti beneficiari sono stati individuati attraverso l'avviso per la	
 presentazione delle domande di cui al decreto direttoriale n. 892/2020 e, all'esito	
 della formazione della lista, le somme erano distribuite con decreto n.	
 1602/2020 e successive integrazioni, conseguenti sia all'eliminazione del tetto di	
	1

contributo ex D.M. 10.7.2020, n. 313, sia alla riammissione di soggetti non in	
regola con il pagamento dei contributi, che avessero nel contempo.	
Nel settembre 2020 i beneficiari hanno così percepito € 3.700 ciascuno.	
Trascorso il periodo estivo, con D.M. n. 480/2020 il Fondo era incrementato di	
ulteriori 5 milioni di euro, giungendo a un totale di 10 milioni di euro, senza	
 alcuna specificazione in ordine alle modalità di individuazione dei beneficiari.	
 Con il Decreto Direttoriale n. 2232 del 7.12.2020, preso atto che l'originario	
 limite individuale di € 2.000 era stato rimosso, si è disposta la ripartizione delle	
nuove risorse nella misura di € 7.650 ciascuno tra coloro che avevano già	
 percepito il contributo in virtù del precedente decreto n. 1602/2020 e successive	
integrazioni, senza consentire nuove domande.	
 Il provvedimento impugnato è illegittimo perché distribuisce risorse nuove,	
 giunte nell'ottobre 2020 (D.M. n. 480/2020), secondo criteri stabiliti per	
 precedenti assegnazioni risalenti al maggio 2020 (decreto n. 892/2020)	
 ignorando i profondi mutamenti di fatto intervenuti nel periodo intercorso, tali	
 da richiedere una nuova valutazione degli interessi, in ciò disattendendo il	
 disposto dell'art. 89 d.l. 18/2020.	
 Come riferito, infatti, l'art. 89 d.l. 18/2020 si pone l'obiettivo di distribuire	
 risorse tra gli esercenti che hanno subito ripercussioni economiche negative a	
 seguito dell'implementazione delle misure conseguenti l'epidemia da COVID-19.	
 In particolare, nel settore degli spettacoli viaggianti, gli operatori non hanno	
 potuto esercitare la propria attività a causa dei divieti e delle limitazioni imposti	
 dai provvedimenti nazionali e locali, nonché all'imposizione del confinamento,	
 del divieto di spostamento e all'annullamento o al divieto di svolgimento degli	
 eventi, delle fiere e feste comunali nel contesto dei quali usualmente lavorano.	

In un primo momento, sino alla metà di giugno 2020, gli esercenti attività di	
spettacolo viaggiante hanno visto completamente preclusa la possibilità di	
svolgere attività lavorativa, subendo ingenti perdite per mancato incasso. Così, il	
D.M. 211/2020 e il bando di cui al decreto n. 892/2020 hanno tentato di	
 sopperire a tali pregiudizi con la corresponsione di un primo contributo.	
 Tuttavia, anche successivamente al maggio 2020 sono state imposte, sia a livello	
 locale che nazionale, misure che hanno impedito o comunque gravemente	
 compromesso lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, portando al	
 verificarsi di nuove ed ulteriori "ripercussioni economiche negative a seguito	
 dell'implementazione delle misure conseguenti l'epidemia da COVID-19" di cui all'art. 89	
 d.l. 18/2020. Del resto la stagione estiva, da giugno a settembre, è	
 tradizionalmente la più remunerativa nel settore dei ricorrenti, poiché in tale	
 intervallo si verificano la maggior parte delle fiere, delle feste locali e i parchi	
 giochi tematici sono aperti con continuità. Nel 2020 la stagione è stata segnata	
 dall'annullamento della maggior parte delle fiere e degli eventi ricreativi, nonché	
 da un generale minor afflusso di pubblico, proprio a motivo delle misure poste	
 in essere dalle autorità per arginare l'epidemia da COVID-19.	
 Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica nel periodo estivo e dei suoi effetti	
 sullo spettacolo viaggiante ha determinato l'emanazione del D.M. n. 480/2020,	
 con il quale è stato incrementato il fondo per il sostegno allo spettacolo	
 viaggiante. Il nuovo D.M. richiama il D.M. 211/2020, così individuando la	
 destinazione del fondo e le condizioni per l'ottenimento del contributo, ma ciò	
 non implica che i fondi debbano essere ripartiti soltanto tra coloro che fecero la	
 domanda a seguito del primo avviso.	
 Infatti, poiché i fondi stanziati dall'art. 89 del d. l. 18/2020 sono volti a far fronte	

alle "ripercussioni economiche negative a seguito dell'implementazione delle misure conseguenti	
l'epidemia da COVID-19", il nuovo stanziamento deve necessariamente tenere in	
considerazione le ulteriori ripercussioni negative subite dalle imprese in	
considerazione delle misure anti-Covid medio tempore assunte.	
La Direzione Generale avrebbe dovuto quindi bandire una nuova selezione per	
 individuare le imprese colpite dalle ripercussioni economiche negative secondo il	
 dettato dell'art. 89 d. l. 18/2020. Del resto al momento della prima erogazione di	
 contributi, a seguito della prima fase dell'epidemia conclusasi a maggio, alcuni	
soggetti che - come i ricorrenti - avrebbero potuto partecipare alla selezione di	
 cui al decreto n. 892/2020 hanno confidato nella possibilità di riprendere in	
 pieno l'esercizio della propria attività durante il periodo estivo e così non hanno	
 concorso per l'assegnazione del primo contributo, anche per ragioni di	
 solidarietà tra esercenti del medesimo settore, lasciando spazio a coloro che già a	
 maggio soffrivano pesantemente delle conseguenze economiche derivanti dalle	
 restrizioni imposte dall'epidemia. Altri, non essendo in regola con i contributi	
 INPS (condizione prevista per l'accesso al contributo) a causa delle difficoltà	
 economiche dovute alla pandemia, non hanno fatto domanda (salvo poi rilevare	
 che il contributo è stato concesso anche a chi non era in regola con i contributi	
 al momento della domanda, ma ha successivamente sanato).	
 L'Amministrazione resistente ha totalmente ignorato il mutato contesto e con il	
 provvedimento impugnato ha distribuito i sussidi ad una platea di esercenti che	
 non rispecchiava più le necessità delle imprese del settore.	
 Al contrario, l'art. 89 d. l. 18/2020 impone al MIBACT di stabilire le "modalità di	
 ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori () tenendo conto altresì	
 dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del	

	COLUD 10° Alla lara dall'a dancata dall'a sidemia a dalla sidemia dalla	
	COVID-19". Alla luce dell'andamento dell'epidemia e delle misure adottate dalle	
	autorità, oltre che illegittima è del tutto irragionevole la condotta posta in essere	
	dal MIBACT, in quanto con il provvedimento impugnato e datato 7.12.2020	
	l'Amministrazione ha disposto delle risorse basandosi su valutazioni (domande	
-	ed attestazione dei requisiti) compiute nel maggio 2020, quando lo scenario era	
	del tutto diverso e si confidava in un imminente ritorno alla normalità.	
	Seguendo il dettato normativo dell'art. 89 d.l. 18/2020, invece, il MIBACT	
	avrebbe dovuto compiere una nuova valutazione degli interessi degli esercenti	
	del settore dello spettacolo viaggiante, implementando nuove procedure che	
	avrebbero permesso di compiere una nuova rilevazione "dell'impatto economico	
	negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19"	
	attualizzata al momento in cui si accingeva a distribuire le nuove risorse di cui	
	era entrato in possesso.	
	Poiché il MIBACT ha omesso ogni nuova valutazione degli interessi prima di	
	adottare il provvedimento impugnato, quest'ultimo è illegittimo, in quanto la sua	
	emanazione non è stata preceduta dall'adempimento della valutazione	
	dell'impatto economico richiesta dall'art. 89 d.l. 18/2020. Inoltre, alla luce degli	
	effetti che il provvedimento impugnato ha prodotto, questo si presenta affetto	
	da illogicità e lede irragionevolmente gli interessi dei ricorrenti.	

	II - Violazione e/o falsa applicazione di una norma regolamentare, con	
	riferimento al Decreto Ministeriale n. 480 del 26.10.2020. Eccesso di	
	potere, nelle figure sintomatiche dell'insufficienza degli interessi valutati	
	e irragionevolezza in merito alla mancata considerazione del protrarsi nel	
	tempo dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle	

11 007/10 40	
misure di contenimento del COVID-19.	
 Per le medesime ragioni riferite nel paragrafo che precede, il provvedimento	
 impugnato è altresì illegittimo per violazione del disposto del D.M. n. 480/2020,	
 con il quale è stata incrementata la consistenza del Fondo istituito presso il	
 MIBACT per il sostegno alle attività di spettacolo viaggiante.	
 Il D.M. 480/2020 cita tra le fonti da cui trae la propria legittimità il D.L. 19	
 maggio 2020 n. 34, il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ed il D.P.C.M. 18 ottobre 2020,	
 tutti contenenti misure volte a contrastare il contagio da Covid-19 attraverso	
 restrizioni che hanno inciso sui ricavi della stagione estiva delle imprese di	
 spettacolo viaggiante nonché finalizzate al rilancio delle attività produttive. Si	
 tratta, peraltro, di norme successive al decreto MIBACT n. 892/2020, con il	
 quale in maggio era stata bandita la prima selezione di imprese di spettacolo	
 viaggiante in difficoltà.	
 Inoltre il D.M. 480/2020 recita testualmente "TENUTO CONTO del protrarsi	
 della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 e delle consequenziali	
 misure di contenimento del contagio, che hanno significative ricadute sul settore dello spettacolo	
 viaggiante; RITENUTO NECESSARIO rafforzare la misura di sostegno alle imprese di	
 esercizio di spettacolo viaggiante;" palesando così l'intento di garantire un sostegno	
 alle imprese del settore a motivo della drastica riduzione dei ricavi verificatasi nel	
 periodo estivo/autunnale. Si tratta - lo si ribadisce ancora una volta - di	
 circostanze successive a quelle che hanno determinato l'erogazione dei primi	
 contributi di maggio 2020 sulla base del decreto MIBACT n. 892/2020. Il D.M.	
 n. 480/2020 prende esplicitamente in considerazione le restrizioni intervenute	
 durante l'estate 2020, che hanno compromesso l'afflusso di utenti nel momento	
 più favorevole per il comparto degli spettacoli viaggianti, provocando ricadute	
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

	economiche diverse, nuove, e ulteriori rispetto a quelle per cui erano state	
	inizialmente ripartite le risorse del fondo in maggio.	
	Anche in considerazione delle finalità del D.M. n. 480/2020, coerenti con quelle	
	di cui all'art. 89 del d.l. 18/2020, il MIBACT avrebbe dovuto bandire una nuova	
	selezione tra le imprese dello spettacolo viaggiante colpite sul piano economico	
	dal <u>protrarsi</u> della situazione emergenziale e non più solo tra quelle colpite	
	dall'iniziale manifestazione dell'epidemia e dalle conseguenti restrizioni della	
	prima fase (sino al maggio 2020).	
	Al contrario il MIBACT ha disatteso tale finalità e con il provvedimento	
	impugnato ha distribuito nuove risorse in favore di imprese che avevano subito	
	le conseguenze negative della prima ondata di restrizioni, ma rispetto alle quali	
	nulla si può dire con certezza riguardo gli effetti prodotti sulle stesse a causa del	
	protrarsi della situazione emergenziale.	
	L'erroneo approccio dell'Amministrazione è palesato dallo stesso MIBACT nella	
_	lettera di risposta ai ricorrenti del 20.10.2021 laddove esplicita di aver ritenuto	
-	che il D.M. n. 480/2020 si sia limitato a incrementare le risorse già destinate in	
	favore dei soggetti individuati con la procedura di cui al decreto n. 892/2020,	
	"senza prevedere una nuova selezione che consentisse la partecipazione dei soggetti esercenti	
	l'attività di spettacolo viaggiante che non avevano all'epoca presentato domanda di contributo".	
	L'interpretazione del D.M. n. 480/2020 fornita con tale atto è del tutto erronea	
	ed è alla base dell'illegittimità del provvedimento impugnato. Infatti è vero che il	
	D.M. n. 480/2020 dispone un "incremento" del fondo destinato al sostegno	
	dello spettacolo viaggiante, ma nulla prevede su come le nuove risorse debbano	
	essere ripartite. In assenza di un'esplicita regolazione sulle modalità di riparto	
	delle risorse nel D.M. n. 480/2020, questo deve essere effettuata avendo	

riguardo alle finalità cui la norma è preposta. Così, viste le premesse al D.M. n.	
480/2020 sopra richiamate, non può dubitarsi che la norma intendesse	
imprimere alle somme lo scopo di alleviare le conseguenze economiche negative	
 in danno alle imprese di spettacolo viaggiante provocate dal <u>protrarsi</u> della	
 situazione emergenziale oltre l'iniziale "prima ondata" conclusasi nel maggio	
 2020. Tale interpretazione deriva dal tenore testuale del D.M. n. 480/2020,	
 contrariamente a quella fornita dal MIBACT, che è invece fondata su	
 supposizioni e finalità non esplicitate nel testo del D.M.	
 Appurato che le nuove somme allocate dal D.M. n. 480/2020 erano destinate a	
 lenire gli effetti del perdurare dell'emergenza, il MIBACT avrebbe dovuto	
 prevederne la distribuzione tra gli esercenti consentendo la proposizione della	
 domanda alle imprese colpite dal prolungamento delle restrizioni nel periodo	
 dell'estate 2020. Al contrario, il MIBACT ha previsto la ripartizione in favore	
 soltanto delle imprese che ne avevano fatto richiesta a seguito dell'iniziale	
 periodo emergenziale (sino a maggio 2020), limitando i contributi a coloro che	
 figurano nella lista formatasi con il decreto n. 892/2020.	
 Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo, poiché distribuisce le risorse	
 stanziate dal D.M. n. 480/2020 in maniera difforme da quanto emerge dal	
 disposto del predetto D.M. e, in particolare, omette di consentire la proposizione	
 della richiesta alle imprese dello spettacolo viaggiante pregiudicate dal protrarsi	
 dell'emergenza, disponendo invece una ripartizione dei sussidi secondo liste non	
 più attuali.	

 III - Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del manifesto errore di	
 valutazione, vizio istruttorio per insufficienza degli interessi considerati,	

irragionevolezza per aver ignorato il protrarsi nel tempo dell'impatto	
 economico negativo conseguente all'adozione delle misure di	
contenimento del COVID-19, con il conseguente aumento dei soggetti	
economici in difficoltà; nonché disparità di trattamento e ingiustizia	
manifesta per aver modificato i criteri di selezione nel corso della	
selezione e per aver trattato in modo difforme esercenti di settori	
analoghi.	
a. Il provvedimento impugnato, oltre che per i motivi già dedotti, è illegittimo	
poiché l'attribuzione di somme aggiuntive a soggetti selezionati sulla base di una	
procedura non più attuale, configura un grave vizio istruttorio nella valutazione	
degli interessi presi in esame dal MIBACT e una palese forma di	
irragionevolezza.	
Infatti, come contestato anche nei precedenti motivi, con i provvedimenti	
impugnati nel dicembre 2020 il MIBACT ha disposto la distribuzione di risorse	
aggiuntive (stanziate nel mese di ottobre 2020) sulla base di una lista formatasi	
nel maggio 2020. In tal modo i contributi sono stati corrisposti alle imprese che	
avevano subito effetti pregiudizievoli derivanti dalle misure di prevenzione del	
COVID-19 durante la c.d. prima ondata e che già avevano ricevuto un primo	
sostegno economico. Sono state, invece, del tutto ignorate le imprese che non	
avevano partecipato alla selezione di maggio 2020, ma che hanno comunque	
subito notevoli perdite economiche a causa del protrarsi dell'emergenza	
epidemiologica, specie durante il periodo dell'estate 2020.	
L'aver trascurato queste imprese costituisce un grave vizio del provvedimento,	
se si considera che le somme distribuite sono state reperite e messe a	
disposizione del MIBACT per dare sostegno agli esercenti colpiti dagli effetti del	
	I

prolungamento dell'emergenza epidemiologica e non solo a quelli pregiudicati	
sin dall'inizio.	
Ciò è tanto più grave in quanto a coloro che presentarono la domanda a seguito	
del primo avviso senza essere in regola con i contributi, è stato successivamente	
 concesso il contributo previa sanatoria della propria posizione (verificata	
 attraverso certificazione INPS), e con il provvedimento impugnato viene dato	
 un ulteriore contributo. Al contrario chi non presentò inizialmente la domanda,	
 in quanto non in regola con i pagamenti contributivi (anche a causa dei danni	
 economici conseguenti all'epidemia), sebbene abbia successivamente	
 regolarizzato la propria posizione, non è stato ammesso a contributo.	
 b. Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo, poiché il MIBACT ha	
trattato in maniera irragionevolmente difforme esercenti di settori analoghi.	
 Infatti, nel settore del cinema, il MIBACT ha dapprima svolto una procedura	
selettiva (D.M. 5 giugno 2020, art. 2) per individuare gli esercenti cui concedere	
 un sussidio a valere sul fondo ex art. 86 d.l. 18/2020, come fatto per il settore	
 dello spettacolo viaggiante. In seguito, dopo un incremento di 20 milioni di euro	
 delle risorse destinate al fondo cinema (D.M. 7 ottobre 2020), lo stesso	
 MIBACT ha riaperto i termini per presentare istanza di ammissione al	
contributo in favore di quegli esercenti che non avevano inizialmente partecipato	
 alla prima ripartizione delle risorse (notizia n. 5425 del 10 novembre 2020	
pubblicata sul sito del MIBACT).	
 Dunque nel caso del settore cinematografico il MIBACT ha proceduto in	
 maniera diversa rispetto a quanto fatto per il settore dello spettacolo viaggiante.	
 Infatti, al momento del rifinanziamento del fondo cinema, il MIBACT non ha	
 distribuito le nuove risorse tra coloro che avevano già ricevuto un primo	

 contributo, ma ha riaperto la procedura selettiva per permettere la	
 partecipazione anche a quegli esercenti che non avevano partecipato alla prima	
 ripartizione, ma che erano stati pregiudicati dal prolungamento dell'emergenza	
 epidemiologica.	
 La corresponsione di sussidi agli esercenti dello spettacolo viaggiante e a quelli	
 del cinema è in entrambi i casi regolata dall'art. 89 d. l. 18/2020 e per entrambi i	
 settori sono stati istituiti fondi presso il MIBACT per far fronte ai danni	
 conseguenti alle misure di contrasto all'epidemia.	
 Sia nel cinema, sia nello spettacolo viaggiante gli esercenti danneggiati dalla c.d.	
 "prima ondata" dell'emergenza epidemiologica sono stati inviati a partecipare	
 alla selezione per l'erogazione di contributi a valere sul fondo.	
 Sia nel cinema, sia nello spettacolo viaggiante i relativi fondi sono stati	
 rifinanziati nell'autunno 2020 per permettere ulteriori sussidi per il protrarsi	
 dell'emergenza epidemiologica.	
 Nonostante quanto sopra, però, in maniera ingiustificata e irragionevole, il	
 MIBACT ha assunto provvedimenti difformi per i due settori.	
 Nel settore del cinema, è stata riaperta la procedura selettiva per consentire a	
 nuovi esercenti di entrare nella lista dei beneficiari a seguito delle perdite subite	
 nell'estate 2020 e beneficiare delle nuove risorse da distribuire.	
 Nel settore dello spettacolo viaggiante, invece, le nuove risorse sono state	
 automaticamente attribuite attraverso il provvedimento impugnato in favore dei	
 beneficiari del primo contributo.	
Si è dunque in presenza di un'evidente disparità di trattamento, nonostante la	
sussistenza di presupposti e circostanze analoghi ai due settori considerati,	
entrambi colpiti dapprima dalla "prima ondata" e poi dalla prosecuzione nel	

	periodo estivo dell'emergenza epidemiologica.	

	IV - Risarcimento del danno	
	Nell'ipotesi denegata in cui non dovesse essere concesso un provvedimento	
	cautelare secondo quanto richiesto nel successivo paragrafo, nell'arco di tempo	
	necessario per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato le somme	
	presenti nel fondo saranno verosimilmente esaurite a seguito della loro	
	distribuzione tra gli attuali beneficiari.	
	Inoltre in tal caso presumibilmente anche eventuali risorse aggiuntive destinate al	
	fondo a seguito di futuri rifinanziamenti (è già in corso di registrazione un nuovo	
	D.M. che stanzia ulteriori 5 milioni) sarebbero ripartite secondo la lista stilata	
	sulla base dell'avviso di maggio 2020, senza che il MIBACT conceda un nuovo	
	termine per permettere ad altri esercenti, che pure hanno subìto gli effetti del	
	protrarsi dell'emergenza, di entrare nella lista dei beneficiari delle misure di	
	sostegno.	
	A fronte di tali circostanze, i ricorrenti si troverebbero così nell'impossibilità di	
	percepire il contributo e quindi subirebbero un danno derivante dall'illegittimo	
_	provvedimento che impedisce loro di partecipare alla selezione per essere inseriti	
	nella lista. Il danno può essere quantificato in misura pari all'importo che	
	sarebbe stato loro corrisposto in caso di riapertura della lista degli esercenti e	
	ammissione a contribuzione, gravato di interessi, nonché agli ulteriori danni	
	conseguenti all'indisponibilità di tali somme.	
	Si chiede pertanto, sin d'ora, per tale deprecata ipotesi, la condanna del	
	MIBACT al risarcimento del danno, con riserva di quantificarlo in corso di	
	giudizio.	

	* * *	
V – Istanza	cautelare e richiesta di decisione in forma semplificata.	
Sulla sussiste	enza del <i>fumus boni iuris</i> , si rinvia agli argomenti ampiamente esposti	
in narrativa, i	in particolare nella parte in diritto di questo ricorso.	
Con riferime	ento al <i>periculum in mora</i> , si evidenza il danno grave ed irreparabile che	
i ricorrenti s	subirebbero qualora, nelle more del presente giudizio, il MIBACT	
procedesse a	alla distribuzione dei sussidi secondo il disposto del provvedimento	
impugnato, e	e cioè in favore delle sole imprese selezionate sulla base del decreto	
n. 892/2020.		
a. Deve scon	ngiurarsi la possibilità che nel corso del giudizio le somme del fondo	
siano intera	mente distribuite secondo le modalità previste dall'illegittimo	
provvedimen	nto impugnato, e cioè liquidate alle sole imprese che hanno	
partecipato a	alla selezione del maggio 2020, senza considerare gli esercenti che	
hanno subìti	to le ripercussioni economiche del protrarsi dell'emergenza nel	
periodo estiv	vo e nei mesi successivi, ai quali il MIBACT non ha consentito di	
presentare	una domanda di ammissione al contributo nonostante il	
rifinanziamer	nto del fondo nell'ottobre 2020. In un simile scenario ai ricorrenti	
sarebbe prec	clusa ogni forma di accesso alle risorse destinate al sostegno delle	
imprese in di	ifficoltà a causa del prolungamento dell'emergenza sanitaria.	
Per evitare o	ogni forma di disparità e raggiungere lo scopo di sostenere i soggetti	
economici in	n difficoltà, si chiede che il Tribunale adito, in via cautelare, ordini al	
MIBACT di	riaprire i termini per consentire ai ricorrenti di presentare domanda	
di accesso al	ılla lista degli esercenti del settore dello spettacolo viaggiante che	
intendono ri	icevere i contributi stanziati per far fronte alle perdite conseguenti	
l'emergenza e	epidemiologica, con riserva di effettuare la ripartizione delle somme	

in loro favore all'esito del ricorso. In questo modo i ricorrenti potrebbero	
 presentare la propria domanda che, a seguito di valutazione secondo i criteri	
attualmente vigenti, potrebbe consentire loro di accedere ai contributi stanziati	
con il D.M. n. 480/2020, nonché dei futuri rifinanziamenti che dovessero essere	
effettuati sul fondo destinato allo spettacolo e viaggiante.	
 b. In subordine si chiede che Codesto Ecc.mo Tar voglia disporre ogni eventuale	
 altro provvedimento cautelare utile ad evitare ai ricorrenti la perdita della	
 possibilità di beneficiare del contributo disposto dal D.M. n. 480/2020 per far	
 fronte al gravissimo pregiudizio subito a causa dell'emergenza COVID.	
 c. Al fine di evitare ai numerosi ricorrenti, tutti titolari di piccole imprese di	
spettacolo viaggiante che traggono da tale attività il sostentamento proprio e	
 delle proprie famiglie, il gravissimo pregiudizio di rimanere ancora per lungo	
 tempo privi di qualsivoglia sussidio o supporto, si chiede altresì che, verificata la	
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 C.P.A., Codesto TAR voglia definire	
 il giudizio con sentenza in forma semplificata.	
 * * *	
 Tutto quanto ciò esposto in fatto e in diritto, i ricorrenti, come in atti	
 rappresentati e difesi,	
 CHIEDONO	
all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, respinta ogni	
 contraria domanda, istanza ed eccezione, che venga disposto,	
- previa sospensione cautelare degli atti impugnati con i conseguenti	
 provvedimenti urgenti che codesto TAR vorrà emanare al fine di evitare	
l'irreparabile pregiudizio dei ricorrenti, ivi inclusa l'ammissione dei ricorrenti alla	
proposizione della domanda di contributo, con riserva dei conseguenti	
·	

 provvedimenti all'esito del ricorso e/o l'adozione di altro provvedimento idoneo	
 ad evitare il pregiudizio conseguente al protrarsi del giudizio ed in particolare,	
ove ne ricorrano i presupposti, con sentenza in forma semplificata ex art. 60	
C.P.A.;	
- l'annullamento del decreto della Direzione Generale Spettacolo del	
 MIBACT n. 2232 del 07 dicembre 2020, con cui è stata disposta la ripartizione	
 degli ulteriori stanziamenti di cui al D.M. n. 480/2020 in favore dei soli soggetti	
 già assegnatari del precedente contributo erogato con il decreto MIBACT n.	
 1602 del 30.07.2020 e successive integrazioni, nonché di tutti gli atti presupposti,	
 connessi e successivi;	
 - e, per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento fosse riaperto il termine per	
 l'accesso al Fondo, ma non risultasse più ottenibile il contributo a causa	
 dell'esaurimento delle risorse, si chiede altresì che l'Amministrazione convenuta	
 venga condannata a corrispondere ai ricorrenti il risarcimento del danno, nella	
 misura che sarà quantificata in corso di giudizio e comunque non inferiore	
 all'ammontare del contributo che avrebbero ricevuto nel caso in cui avessero	
 potuto presentare domanda di accesso al Fondo nel dicembre 2020, con interessi	
 e rivalutazione.	
 Con riserva di proporre motivi aggiunti ed ulteriori memorie documenti in corso	
 di causa.	
 Con vittoria di spese e compensi di lite.	
 Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad € 650,00.	
 Si allegano i documenti richiamati in narrativa.	
 Roma, 28 gennaio 2021	
 Avv. Prof. Federico Pernazza	